

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione delle spese per gli addetti all'assistenza personale

di **Gennaro Napolitano**

Le **spese** sostenute per gli **addetti all'assistenza personale**, nei casi di **non autosufficienza** nel compimento degli **atti della vita quotidiana**, danno diritto a una **detrazione Irpef** nella misura del **19%** ([articolo 15, comma 1, lett. i-septies\), Tuir](#)).

Il beneficio spetta a condizione che il **reddito complessivo** non sia superiore a **40.000 euro**; in tale limite deve essere **computato** anche il **reddito dei fabbricati** assoggettato al regime della **cedolare secca** sulle locazioni.

Ai fini della detrazione, sono considerati **non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana** coloro che “*necessitano di sorveglianza continuativa*” o che **non sono** in grado di svolgere **almeno una** delle seguenti **attività**:

- indossare indumenti
- assumere alimenti
- deambulare
- espletare le funzioni fisiologiche
- provvedere all'igiene personale

Lo stato di **non autosufficienza**:

- può essere determinato anche da **una sola** delle condizioni sopra indicate
- deve derivare da una **patologia**
- deve risultare da **certificazione medica**

Pertanto, la detrazione **non compete** per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti (come ad esempio i bambini), la cui **non autosufficienza** non si ricollega all'esistenza di patologie ([circolare AdE 2/E/2005](#), paragrafo 4).

Si ha diritto alla detrazione anche se non si è titolare del **contratto di lavoro** del personale addetto all'assistenza.

La detrazione riguarda sia le spese sostenute per la **propria assistenza** sia quelle sostenute per l'assistenza di uno o più **familiari**. Peraltro, non è richiesto che il **familiare assistito** sia a carico del soggetto che sostiene la spesa. Ne consegue che è possibile beneficiare dell'agevolazione anche se il familiare **non è** nelle condizioni per essere considerato **fiscalmente a carico**. Inoltre, **non è necessario** che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene

l'onere ([circolare AdE 2/E/2005](#), paragrafo 4).

Si ricorda che per familiari si intendono le persone indicate dall'[articolo 433 cod. civ.](#), vale a dire: il coniuge; i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Le **spese** devono essere certificate mediante **idonea documentazione**, che può consistere anche in una **ricevuta debitamente firmata**, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza.

Dalla documentazione, inoltre, devono risultare gli **estremi anagrafici** e il **codice fiscale** del soggetto che effettua il **pagamento** e di quello che presta l'**assistenza**. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta a favore di un **familiare**, nella ricevuta vanno indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Oltre che per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (ad esempio, per le **badanti**), la detrazione spetta anche per le **prestazioni di assistenza** sono rese da:

- una **casa di cura** o **di riposo**, purché nella documentazione i **corrispettivi riferiti all'assistenza** siano **certificati distintamente** rispetto a quelli **riferibili ad altre prestazioni** fornite dall'istituto ospitante ([circolare AdE 10/E/2005](#) e [risoluzione AdE 397/E/2008](#))
- una **cooperativa di servizi**; in tal caso, la documentazione rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza deve contenere, oltre agli estremi anagrafici e al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento - ed eventualmente del familiare in favore del quale la spesa è stata sostenuta - e ai dati identificativi della cooperativa stessa, la specifica concernente la **natura del servizio reso** ([circolare AdE 17/E/2006](#), paragrafo 8)
- un'**agenzia interinale**; in questo caso la documentazione deve specificare la **qualifica contrattuale** del lavoratore ([circolare AdE 7/E/2018](#), pagina 114)

La detrazione, invece, **non spetta** per:

- le spese sostenute per i **lavoratori domestici (colf)** con un inquadramento contrattuale **diverso** dagli addetti all'assistenza personale,
- i **contributi previdenziali** deducibili dal reddito in base a quanto previsto dall'[articolo 10, comma 2, Tuir](#).

La detrazione deve essere calcolata su un **ammontare massimo** di spesa pari a **2.100** euro. Tale limite è riferito al **singolo contribuente** indipendentemente dal **numero delle persone** a cui si riferisce l'assistenza. Pertanto, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in dichiarazione non può superare 2.100 euro. Se **più soggetti** hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo **stesso familiare**, il limite deve essere

ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella Certificazione unica 2018 (punti da 341 a 352) con il **codice 15**. Non vanno indicate, invece, le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state **rimborsate** dal **datore di lavoro** in sostituzione delle **retribuzioni premiali** e indicate nella Certificazione unica 2018 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

All'interno della **dichiarazione dei redditi**, le spese devono essere esposte con il **codice "15"** nel **Quadro E**, Righi **da E8 a E10**, del modello **730** e nel **Quadro RP**, Righi **da RP8 a RP13**, del modello **Redditi PF**.

